

L'applicazione delle regole di origine preferenziale mette a dura prova le imprese

Esportazioni in Uk a ostacoli

Necessari analisi del prodotto, check di dati e attestazioni

Pagina a cura
di SARA ARMELLA

L'applicazione delle regole di origine preferenziale si sta rivelando molto complessa per le imprese che esportano verso il Regno Unito, come testimoniano i moltissimi quesiti pervenuti alle associazioni di categoria e durante i numerosi incontri di approfondimento sul tema. Anche Assonime, nel documento su Brexit indirizzato all'Agenzia delle dogane (Consultazioni 5/2021), ha segnalato che la problematica più frequentemente sollevata dalle imprese riguarda la determinazione dell'origine preferenziale delle merci, alla luce delle circa 100 diverse regole principali contenute nel Tca (Trade and cooperation agreement).

Notevoli e di grande impatto sono gli elementi di novità. In primo luogo, la notizia della conclusione dell'Accordo ha lasciato sullo sfondo i forti elementi di discontinuità determinati da Brexit. Vi è una significativa differenza, non solo teorica, tra l'essere parte di un'unione doganale ed essere un paese sottoscrivente di un accordo di libero scambio.

Con il Regno Unito dentro l'unione doganale europea, le imprese hanno beneficiato della totale assenza di dazi, limitazioni, controlli e confini interni. Ciò ha assicurato un'estrema semplificazione degli scambi e zero burocrazia. Infatti, quando un determinato bene si trova (legittimamente) all'interno del territorio dell'Ue, acquisisce lo status doganale di bene unionale e può dunque muoversi liberamente, senza frontiere e senza nessun tipo di controllo, né documenti quali prove di origine o certificazioni tecniche. Negli scambi all'interno dell'unione doganale, la movimentazione dei beni deve essere accompagnata soltanto da una fattura e da un documento di trasporto, mentre non sono richiesti altri adempimenti o procedure.

Del tutto diversa è la condizione giuridica dei prodotti che provengono da un Paese appartenente a un'area di libero scambio, come quella istituita con l'accordo Tca. La movimentazione tra i due blocchi rappresenta un'esportazione doganale nel paese di partenza e un'importazione doganale nel paese di arrivo: si tratta di due adempimenti procedurali distinti, che si realizzano con due diverse autorità doganali, ciascuna delle quali rispetta regole e standard propri.

Da rimarcare che l'istituzione di un'area di libero scam-

bio non comporta l'assenza dei dazi doganali. Perché ciò accada, grava sugli operatori il rispetto delle regole di origine preferenziale e la prova di tale origine.

L'area di libero scambio rende necessari molti adempimenti da parte delle imprese. Il trattamento preferenziale, rappresentato dall'assenza di tariffe e di contingenti all'importazione, non rappresenta la regola, bensì l'eccezione.

Per poter fruire dell'azzeramento dei dazi, infatti, è necessario che il prodotto sia realizzato nel rispetto degli standard di origine previsti dall'Accordo e che l'importatore sia in grado di fornire la prova dell'origine preferenziale del bene.

Per le imprese che esportano è fondamentale l'analisi del proprio prodotto e la tracciabilità dei vari componenti e delle lavorazioni che hanno contribuito al bene finale, con l'importante precisazione per cui, se il bene Ue non rispetta le regole di origine preferenziale previste dall'Accordo, sarà soggetto al pagamento dei dazi alla Dogana Uk.

Inoltre, gli operatori devono fornire ai loro rappresentanti doganali una serie di dati fondamentali per la redazione della dichiarazione doganale di importazione o di esportazione, quali la classificazione, l'origine e il valore della merce, avendo cura anche di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni tecniche richieste per quel determinato tipo di prodotto.

Di regola, i tempi necessari per il completamento delle procedure di ratifica di un Accordo di libero scambio consentono alle imprese di effettuare i necessari approfondimenti, per conoscere e valutare adeguatamente l'impatto applicativo delle nuove regole, a beneficio della compliance e della ottimale pianificazione

dei flussi commerciali.

Invece, l'Accordo Tca, seppure preceduto da una lunga fase transitoria, si caratterizza per essere entrato in vigore a titolo provvisorio ancora prima della sua ratifica, dopo appena una settimana dalla sua firma e a poche ore di distanza dalla pubblicazione del testo in *Gazzetta Ufficiale*, pregiudicando le necessarie attività di compliance e pianificazione da parte delle imprese. Da considerare, inoltre, che migliaia di imprese con clientela consolidata nel Regno Unito non hanno nessuna esperienza in materia di scambi internazionali e di profili doganali.

Per queste, è del tutto nuova l'esigenza di verificare l'effettiva conformità dei prodotti, destinati ad essere esportati verso il Regno Unito, ai requisiti e ai criteri stabiliti dall'Accordo per determinarne l'origine preferenziale.

Le imprese che esportano verso il Regno Unito possono beneficiare del dazio zero alla frontiera Uk soltanto se i prodotti sono di «origine preferenziale Ue», sulla base delle regole di origine previste dal Tca. È necessario, inoltre, che il bene esportato sia accompagnato da una prova dell'origine preferenziale e che sia trasportato direttamente dall'Unione europea al Regno Unito senza subire modificazioni durante il tragitto.

La corretta individuazione delle regole di origine applicabili riveste, pertanto, un ruolo fondamentale nella pianificazione doganale delle aziende, in quanto soltanto attraverso una corretta tracciabilità dell'origine dei propri prodotti, gli esportatori possono beneficiare di un risparmio sui dazi e offrire i loro beni

a prezzi maggiormente competitivi.

La prima categoria di beni che ha diritto al dazio zero alla frontiera Uk è rappresentata dai prodotti «interamente ottenuti» nel territorio di uno Stato membro Ue, come ad esempio, i beni di origine vegetale, animale o minerale, che presentano un legame diretto con il territorio, oppure un legame indiretto, in quanto frutto di un'attività umana, come avviene per i materiali estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o

Per le migliaia di imprese con clientela consolidata nel Regno Unito è del tutto nuova l'esigenza di verificare l'effettiva conformità dei prodotti, destinati a essere esportati verso il Regno Unito, ai requisiti e ai criteri stabiliti dall'Accordo per determinarne l'origine preferenziale

nell'ipotesi della pesca (TCA, articolo ORIG.5).

Nel caso in cui, invece, i beni siano ottenuti mediante più lavorazioni e trasformazioni, il prodotto finito avrà sicuramente diritto all'esenzione dai dazi nel Regno Unito se tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione hanno origine Ue. Si pensi, per esempio, a un'impresa che produce un prodotto tessile nel territorio dell'Unione europea: se tutti i filati e i tessuti impiegati nella lavorazione sono originari, anche il prodotto finito avrà certamente origine preferenziale Ue (TCA, articolo ORIG.3).

Molto spesso accade, tuttavia, che i prodotti siano ottenuti mediante la trasformazione di materie prime o di componenti di origine extra-Ue. In tali ipotesi, gli operatori devono verificare se i materiali impiegati nella

produzione del bene finale abbiano subito una lavorazione sufficiente in base alle regole individuate nell'allegato ORIG-2 dell'Accordo, che variano da prodotto a prodotto. In relazione a ogni singola voce doganale sono previste, infatti, regole diverse per l'attribuzione dell'origine preferenziale.

Si consideri, per esempio, un'azienda italiana che produce borse di pelle fatte a mano. L'operatore, dopo aver individuato la corretta classificazione doganale del bene esportato (NC 4202 2100 10), deve verificare quale sia la corrispondente regola di origine applicabile. Nel caso in esame, l'Accordo attribuisce l'origine preferenziale Ue alla borsa fabbricata nel territorio di uno Stato membro, soltanto se gli eventuali componenti non originari utilizzati abbiano subito una lavorazione idonea a determinare un cambiamento della voce doganale del prodotto finito. In alternativa, se tale condizione non è soddisfatta, il bene finale può comunque beneficiare del dazio zero se il valore dei materiali non originari impiegati non supera il 50% del suo prezzo franco fabbrica.

Un'impresa che esporta trattori (NC 87 01) dovrà accertarsi, invece, che il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto non superi il 45% del prezzo franco fabbrica (c.d. ex works) del bene finale.

Per il vino (voce doganale NC 2204), invece, l'attribuzione dell'origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione delle materie prime non originarie è idonea a

determinare un cambiamento di classifica del prodotto finale. Le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10), così come le variabili del succo d'uva o i mosti, devono essere interamente ottenuti in uno Stato membro dell'Unione europea ed eventuali zuccheri non originari utilizzati nel processo produttivo non possono eccedere il 20% del peso del prodotto finale.

Vi sono, poi, una serie di lavorazioni che sono sempre considerate insufficienti per la determinazione dell'origine preferenziale. È il caso delle attività di imballaggio, conservazione o di apposizione di marchi ed etichette. Tali manipolazioni hanno rilevanza marginale e, pertanto, non sono mai idonee a far acquisire l'origine preferenziale al prodotto (TCA, articolo ORIG.7).

—© Riproduzione riservata—